

A) STATUTI

D.g.r. 19 giugno 2023 - n. XII/489

Statuto del Parco Naturale Regionale Campo dei Fiori. Approvazione delle modifiche all'articolo 24 (l.r. 86/1983, art. 22 bis)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 *"Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale"* e s.m.i.;
- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi"*, ed in particolare il Capo XII del Titolo I, relativo all'istituzione del Parco regionale Campo dei Fiori;

RICHIAMATO lo Statuto del Parco Campo dei Fiori, approvato con D.G.R. 22 dicembre 2011 - n. IX/2724;

CONSIDERATO che l'articolo 22-bis, comma 6, della legge regionale del 30 novembre 1983, n. 86, introdotto dalla legge regionale del 4 agosto 2011, n. 12, e modificato da ultimo dalla legge regionale del 21 maggio 2020, n. 21, attribuisce alla Giunta regionale la competenza per l'approvazione delle modifiche allo statuto dei parchi regionali, come adottate dall'ente gestore con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e dei voti;

PRESO ATTO che con deliberazione del 27 ottobre 2021, n. 13, la Comunità del Parco Regionale del Campo dei Fiori ha approvato con maggioranza assoluta la proposta di modifica dello Statuto;

DATO ATTO che la suddetta deliberazione è stata trasmessa a Regione Lombardia per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 2, della l.r. 86/1983, in data 28/03/2023, con protocollo M1.2023.0080329;

CONSIDERATO che le modifiche adottate dalla Comunità del Parco allo Statuto riguardano l'articolo 24 *"Contributi degli Enti facenti parte del Parco"* e più precisamente i seguenti commi:

- comma 2: vengono modificati i criteri di determinazione delle quote di contribuzione dei Comuni eliminando i vincoli presenti nello Statuto che imponevano l'utilizzo di tali risorse solo per le spese correnti e fino ad un massimo del 30% delle spese correnti complessive dell'ente. Nella formulazione proposta il calcolo del contributo viene fatto pertanto sulla base della popolazione residente e rapportato alle spese correnti dell'ultimo rendiconto di gestione. Viene inoltre introdotta la possibilità per la Comunità del Parco di provvedere in sede di approvazione del rendiconto di gestione all'aggiornamento della quota statutaria, con effetti sul successivo biennio dell'esercizio finanziario;
- comma 3: vengono riparametrate le percentuali di contribuzione della Provincia di Varese e delle Comunità Montane, adeguandole alle modifiche introdotte al comma 2;
- comma 4: il comma viene eliminato, in modo che l'avanzo di amministrazione, non destinato al riequilibrio della gestione e non vincolato per legge a specifiche destinazioni, venga utilizzato secondo le determinazioni della Comunità del parco, senza l'obbligo di destinarlo alla riduzione proporzionale della quota di contribuzione dei Comuni;

VISTA la modifica introdotta in sede di istruttoria da parte della Struttura Parchi e aree protette della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi all'articolo 24, comma 2, che sostituisce, per coerenza con il termine utilizzato nello stesso comma, il termine "statutaria" con "pro capite", per definire la medesima quota di contribuzione finanziaria degli enti;

VALUTATE le modifiche dello Statuto proposte dall'Ente Parco coerenti con la normativa regionale e in particolare con l'art. 22 bis della l.r. 86/1983;

RITENUTO, pertanto, di:

- approvare le predette modifiche adottate dall'Ente Parco, in quanto coerenti con le disposizioni di cui alla legge regionale n. 86/1983 e allo Statuto vigente del Parco del Campo dei Fiori, evidenziate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché la versione definitiva del testo, a seguito delle modifiche dell'articolo 24, di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione e dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 7, della l.r. 86/1983, le modifiche allo Statuto assumono efficacia dal giorno successivo alla loro pubblicazione;

VISTI la l.r.n. 20/08 "Testo Unico in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti organizzativi della XI e XII Legislatura;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo vigente che prevede tra l'altro, nell'ambito dell'area Territoriale e nel Programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", il raggiungimento del Risultato Atteso "212 Ter 9.05 Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e regionale";

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse

- 1) di approvare le modifiche allo Statuto vigente del Parco regionale del Campo dei Fiori adottate dall'Ente Parco, con la correzione introdotta dalla Struttura Parchi e aree protette della D.G. Territorio e Sistemi Verdi in sede di istruttoria, come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché la versione definitiva del testo dell'articolo 24 del medesimo Statuto, di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione e dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di trasmettere copia del presente atto al Parco regionale del Campo dei Fiori per i seguiti di competenza, anche con riferimento alle pubblicazioni sul proprio sito istituzionale;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 7, della legge regionale 86/1983, le modifiche allo Statuto assumeranno efficacia dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul BURL.

Il segretario
Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

ALLEGATO 1

STATUTO DELL'ENTE DI DIRITTO PUBBLICO DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE
CAMPO DEI FIORI

Modifica dell'articolo 24

In ~~rosso e barrato~~ le proposte di modifica del parco - In **grassetto e barrato** le modifiche apportate in istruttoria

Art. 24

Contributi degli Enti facenti parte del Parco

1. Trattandosi di un Parco Naturale Regionale, le spese di finanziamento dell'Ente Parco e quelle sostenute per l'espletamento delle funzioni e compiti affidatigli sono prioritariamente a carico della Regione Lombardia.
2. ~~Gli Enti~~ **I Comuni** facenti parte del Parco contribuiscono finanziariamente **al bilancio corrente con una quota pro capite**, sulla base della popolazione residente alla ~~al~~ **data del** 31 dicembre di ogni anno, ~~solo per le~~ **rapportata alle** spese correnti ~~e fino ad un massimo del 30% delle spese correnti dell'Ente~~ desunte dall'ultimo rendiconto di gestione ~~del Parco~~ approvato.
La Comunità del Parco potrà provvedere in sede di approvazione del rendiconto di gestione ad aggiornare la quota statutaria pro capite che andrà a valere sul successivo biennio dell'esercizio finanziario.
3. La Provincia e le Comunità Montane, per i fini di cui sopra, concorrono ~~sull'ammontare del 30% di cui al precedente comma 1,~~ **al finanziamento delle spese correnti, sulla base dell'ultimo rendiconto di gestione approvato dalla Comunità del Parco**, rispettivamente per:
 - la Provincia del ~~40~~ **12**%;
 - la Comunità Montana del Piambello del ~~3~~ **0,75**%;
 - la Comunità Montana Valli del Verbano del ~~3~~ **1**%.
4. ~~L'avanzo di amministrazione eventualmente risultante dal rendiconto, non destinato al riequilibrio della gestione e non vincolato per legge a specifiche destinazioni, deve essere prioritariamente utilizzato per la riduzione proporzionale delle quote di contribuzione ordinaria degli Enti aderenti, salvo diverse determinazioni della Comunità del Parco.~~
5. **4.** Il versamento delle quote di contribuzione deve essere effettuato in due rate: la 1^a, a titolo di acconto entro il 30 aprile; la 2^a, a saldo entro il 30 di settembre a condizione che il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente sia stato approvato. Trascorsi infruttuosamente tali termini, si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute nei modi previsti dalla legge.

ALLEGATO 2

STATUTO DELL'ENTE DI DIRITTO PUBBLICO DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE
REGIONALE CAMPO DEI FIORI

Articolo modificato

Art. 24

Contributi degli Enti facenti parte del Parco

1. Trattandosi di un Parco Naturale Regionale, le spese di finanziamento dell'Ente Parco e quelle sostenute per l'espletamento delle funzioni e compiti affidatigli sono prioritariamente a carico della Regione Lombardia.
2. **I Comuni** facenti parte del Parco contribuiscono finanziariamente **al bilancio corrente con una quota pro capite**, sulla base della popolazione residente alla **data del 31 dicembre** di ogni anno, **rapportata alle** spese correnti desunte dall'ultimo rendiconto di gestione approvato.
La Comunità del Parco potrà provvedere in sede di approvazione del rendiconto di gestione ad aggiornare la quota pro capite che andrà a valere sul successivo biennio dell'esercizio finanziario.
3. La Provincia e le Comunità Montane, per i fini di cui sopra, concorrono **al finanziamento delle spese correnti, sulla base dell'ultimo rendiconto di gestione approvato dalla Comunità del Parco**, rispettivamente per:
 - la Provincia del **12%**;
 - la Comunità Montana del Piambello del **0,75%**;
 - la Comunità Montana Valli del Verbano del **1%**.
4. Il versamento delle quote di contribuzione deve essere effettuato in due rate: la 1^a, a titolo di acconto entro il 30 aprile; la 2^a, a saldo entro il 30 di settembre a condizione che il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente sia stato approvato. Trascorsi infruttuosamente tali termini, si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute nei modi previsti dalla legge.